

CHIARA MAGNI*

HEGEL E LA QUESTIONE FEMMINILE AL CROCEVIA CON IL DIRITTO

Abstract

It is well known that in §§ 165-166 of the *Grundlinien*, as well as in his *Lectures*, Hegel, in line with the sensibilities of the time, expresses himself in favour of the gender roles. This contribution, through a comparison of two of the main codes of the time, the *Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten* (1794) and the *Code Civil* (1804), attempts to reconstruct some aspects of the legal context of the late 18th/early 19th century and, in particular, of family law – the main and decisive source of law for understanding the gender structure in modern, bourgeois society. This should allow us, on the one hand, to illuminate Hegel's partial modernity with regard to women's rights and, on the other, to understand the extent to which he can be justified as a 'child of his time' with regard to his judgements on women.

Keywords: Allgemeines Landrecht, Code Civil, Family Law, Hegel, Rights

Le considerazioni di Hegel sulla donna, grazie anche all'ampia discussione di cui sono state oggetto all'interno del dibattito femminista¹, sono note per il loro esito particolarmente infelice: Hegel, infatti, relega la donna alla dimensione domestica, negandole qualunque funzione pubblica o sociale². Come sottolinea giustamente Erzsébet Rózsa, ciò significa «sottrarre alla donna la natura intersoggettiva propria dell'essere umano»³, contrassegnata hegelianamente dal momento dell'estraneazione e dell'opposizione. Da questo punto di vista, la configurazione dei ruoli dell'uomo e della donna all'interno della famiglia, per il modo in cui viene tratteggiata da Hegel nella *Filosofia del diritto*, è stata letta da alcuni come una trasposizione 'prosaica' – ma fundamentalmente in-

* Università degli Studi Roma Tre – chiara.magni@uniroma3.it.

1 Il dibattito femminista sul tema è estremamente ampio e articolato; tra i contributi più importanti, ricordiamo: S. de Beauvoir, *Il secondo sesso*, tr. it. a cura di R. Cantini, M. Andreose, il Saggiatore, Milano 2016; C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, La Tartaruga, Milano 2023; L. Irigaray, *Amo a te*, tr. it. a cura di G. Calizzano, Bollati Boringhieri, Torino 1993; L. Irigaray, *Speculum. L'altra donna*, tr. it. a cura di L. Muraro, Feltrinelli, Milano 1998; J. Butler, *Fare e disfare il genere*, tr. it. a cura di F. Zappino, Mimesis, Milano 2014; Ead., *Soggetti di desiderio*, tr. it. a cura di G. Giuliani, Laterza, Roma 2009. Tra i contributi più recenti, si vedano: P.J. Mills (a cura di), *Feminist Interpretations of G.W.F. Hegel*, Pennsylvania State University Press, University Park 1996; K. Hutchings, T. Pulkkinen (a cura di), *Hegel's Philosophy and Feminist Thought: Beyond Antigone?*, Palgrave Macmillan, New York 2010; S. Lettow, T. Pulkkinen (a cura di), *The Palgrave Handbook of German Idealism and Feminist Philosophy*, Palgrave Macmillan, Cham 2022.

2 G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, tr. it. a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2006, p. 315-317, §§ 165-166. Abbreviazione PhR.

3 E. Rózsa, *Da Antigone alla donna perbene. L'immagine hegeliana della donna nella dialettica tra la Fenomenologia dello spirito e la Filosofia del diritto del 1820*, in F. Iannelli, S. Achella, C. Magni (a cura di), *Subversion and resistance in Hegel: paradigms, figures, resonances*, «B@belonline», 9, 2022, pp. 81-94: 88.

compiuta – della relazione tra i sessi descritta nella *Fenomenologia dello Spirito*⁴, da altri come un passaggio immediato dal piano biologico della natura a quello etico dello spirito oggettivo che risulta incoerente in virtù degli stessi principi della filosofia hegeliana⁵ o persino come un chiaro esempio di applicazione di quell'«empirismo speculativo [*spekulativen Empirismus*]» di cui sarebbe innervato il pensiero di Hegel⁶, da altri ancora come la manifestazione di un essenzialismo (metafisico) di genere all'interno di una concezione organicistica della società⁷, e infine come l'espressione di una fondazione filosofico-concettuale della differenza tra i generi, basata sulle categorie logiche dell'identità, della differenza e dell'auto-differenziazione⁸: secondo quest'ultima interpretazione, l'identità dell'uomo verrebbe hegelianamente concepita come un'identità concreta – un'identità che non esclude la differenza ma che è intrinsecamente connessa ad essa –, mentre l'identità della donna si caratterizzerebbe come un'identità formale, astratta, priva del processo riflessivo dell'auto-differenziazione (ciò sia a livello 'biologico' che 'spirituale')⁹.

Parallelamente, gli studiosi e le studiose si sono chiesti/e se fosse possibile rimodulare o 'ridimensionare' le accuse verso Hegel, decretando la sua sostanziale affinità con i pregiudizi dell'epoca¹⁰, o se tale soluzione costituisse un espediente fin troppo semplice per oscurare gli aspetti più controversi del sistema hegeliano. Jean-Philippe Deranty, ad esempio, accusa Hegel di non aver saputo – o non aver voluto – giungere a conclusioni vicine al riconoscimento della parità dei diritti per le donne in ambito sociale, economico e politico, a cui la logica del suo sistema avrebbe dovuto condurlo¹¹.

In particolare, egli critica il passo dei *Lineamenti* in cui Hegel sembra operare una derivazione immediata della divisione sociale dei ruoli a partire dalla differenza biologico-naturale dei sessi: «in virtù della sua razionalità, la determinatezza *naturale* [*die natürliche Bestimmtheit*] dei due sessi riceve un significato *intellettuale ed etico* [*intellectuelle und sittliche Bedeutung*]¹². Per Deranty, attribuire un significato etico alla dif-

4 Cfr. E. Rózsa, *Da Antigone alla donna perbene. L'immagine hegeliana della donna nella dialettica tra la Fenomenologia dello spirito e la Filosofia del diritto del 1820*, cit.

5 Cfr. J.-Ph. Deranty, *The 'son of civil society': Tensions in Hegel's account of womanhood*, in «The Philosophical Forum», 31, n. 2, 2000, pp. 145-162.

6 Cfr. D. Hüning, „Der Stand der Frau – Hausfrau“. *Hegels Affirmation der bürgerlichen Geschlechterverhältnisse*, in S. Achella, F. Iannelli, G. Baptist, et aliae (a cura di), *The Owl's Flight. Hegel's Legacy to Contemporary Philosophy*, De Gruyter, Berlin/Boston 2021, pp. 273-286, 280-283.

7 Cfr. A. Stone, *Gender, the Family and the Organic State in Hegel's Political Thought*, in Ead., *Nature, Ethics and Gender in German Romanticism and Idealism*, Rowman & Littlefield, London-New York 2018, pp. 207-223.

8 Cfr. L. Werner, *The Gender of Spirit: Hegel's Moves and Strategies*, in K. Hutchings, T. Pulkkinen (a cura di), *Hegel's Philosophy and Feminist Thought: Beyond Antigone?*, cit., pp. 195-210.

9 Ivi, pp. 200 e s.

10 Cfr., tra gli altri, A. Stone, *Gender, the Family and the Organic State in Hegel's Political Thought*, cit., p. 215; K. Vieweg, *Das Denken der Freiheit*, Wilhelm Fink, München 2012, p. 259; si veda anche la nota di J.-F. Kervégan in Hegel, *Principes de la philosophie du droit*, tr. fr. a cura di J.-F. Kervégan, Puf, Paris 2013, p. 327, nota 1.

11 Cfr. J.-Ph. Deranty, *The 'son of civil society': Tensions in Hegel's account of womanhood*, cit., pp. 145-146.

12 *PhR*, p. 315, § 165. In quest'ottica, la *Nachschrift Wannenmann* sembra essere ancora più esplicita: «il mero rapporto naturale [*Das bloß natürliche Verhältnis*] diventa immediatamente [*unmittelbar*] etico;

ferenza naturale è un modo per naturalizzare o biologizzare lo spirito. Ciò costituirebbe una falla o un'incoerenza nella logica speculativa: se Hegel descrive effettivamente un modello di famiglia borghese¹³ inusuale per l'epoca, contraddistinto da una tensione tutta moderna tra l'esclusività dell'intimità e la necessaria apertura al mondo esterno, non giunge però a riconoscere che, secondo la dialettica interna a questo stesso movimento, ciascun individuo dovrebbe essere responsabile di ogni momento del concetto di famiglia (sia esso rivolto all'interno o all'esterno)¹⁴.

Seyla Benhabib, da parte sua, critica la giustificazione di uno Hegel 'figlio del suo tempo', in virtù del fatto che 'il suo tempo' era già segnato da esempi di figure femminili che aspiravano a nuovi modelli di genere e a una maggiore emancipazione: Benhabib fa l'esempio di Caroline Schlegel¹⁵, ma sono numerose le costellazioni femminili, rimaste per lo più inesplorate, che hanno segnato, direttamente o indirettamente – da un punto di vista esistenziale, artistico o intellettuale – la vita e il pensiero di Hegel, e che possono dunque contribuire a illuminarne le resistenze, le opacità e le incongruenze¹⁶.

I.

Per comprendere fino a che punto Hegel, in relazione alla questione femminile, possa essere considerato figlio del suo tempo, o possa essere invece valutato, almeno sul piano giuridico, un pensatore parzialmente progressista, è necessario anzitutto soffermarsi, al di là di facili semplificazioni, sul contesto giuridico di fine settecento/inizio ottocento, attraverso l'analisi delle due più importanti codificazioni dell'epoca: l'*Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten* (1794) e il *Code Civil des Français* (1804). È stato affermato che se c'è un aspetto, in relazione ai diritti delle donne, per cui Hegel può essere definito un *Aufklärer*, questo risiede nella sua propensione ad abbracciare alcuni principi fondamentali di libertà soggettiva – prodotti della Rivoluzione francese –, che avevano trovato espressione nel *Code Civil* e che venivano invece ignorati dall'*Allgemeines Landrecht*; Hegel dimostrerebbe dunque, sotto certi aspetti, di essere all'avanguardia rispetto alle pratiche legali prussiane¹⁷.

questo è in generale il passaggio dall'animale all'etico» (G.W.F. Hegel, *Lezioni di filosofia del diritto secondo il manoscritto Wannemann. Heidelberg 1817/1818*, tr. it. a cura di P. Becchi, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 1993, p. 117, § 76 Anm. Abbreviazione *Wannemann*).

13 Cfr. C. Mancina, *Hegel e la famiglia moderna*, in «Studi Storici», 4, 1984, pp. 985-1017.

14 Cfr. J.-Ph. Deranty, *The 'son of civil society': Tensions in Hegel's account of womanhood*, cit., pp. 148-149.

15 Cfr. S. Benhabib, *On Hegel, Women, and Irony*, in P.J. Mills (a cura di), *Feminist interpretations of G.W.F. Hegel*, cit., pp. 25-44, 36 e s.

16 Si veda su questo punto il saggio di Francesca Iannelli, Stefania Achella ed Eleonora Caramelli in questo fascicolo F. Iannelli, S. Achella, E. Caramelli, *Rediscovering unexplored Hegelian constellations for an inclusive Bildung*. Si veda anche F. Iannelli, *Hegel's Constellation of the Feminine between Philosophy and Life. A Tribute to Dieter Henrich's Konstellationsforschung*, in S. Achella, F. Iannelli, G. Baptist, *et aliae* (a cura di), *The Owl's Flight. Hegel's Legacy to Contemporary Philosophy*, cit., pp. 239-255.

17 Cfr. S. Benhabib, *On Hegel, Women, and Irony*, cit., pp. 32-34.

Sembra tuttavia che tale posizione non sia del tutto pertinente: in primo luogo, per alcune femministe, la concezione hegeliana della donna è coerente con l'ideologia di genere che emerge proprio all'epoca della Rivoluzione francese – una visione, dunque, niente affatto progressista nei confronti delle donne, in base alla quale queste ultime «erano rigorosamente legate [...] alla 'famiglia' e contemporaneamente escluse dal processo emergente di democratizzazione politica»¹⁸. Ma anche dal punto di vista strettamente giuridico, le donne non godevano di molti diritti, e il *Code Civil* non sembra avere rappresentato un'eccezione: tutti i codici giuridici europei erano fondamentalmente sfavorevoli nei confronti delle donne¹⁹. Una fine studiosa del diritto sette-ottocentesco, poi, non solo conferma la sostanziale antimodernità del *Code Civil* in materia di diritti delle donne, ma rileva, contro ogni aspettativa, disposizioni parzialmente favorevoli alle donne all'interno dell'*Allgemeines Landrecht*, ovviamente solo in quelle sfere del diritto ove esse erano principalmente coinvolte: il diritto matrimoniale, il diritto di famiglia e il diritto ereditario²⁰. Come riconosce Ute Gerhard, del resto, sebbene entrambi i codici giuridici stabilissero di fatto il 'principio' della parità di diritti per gli uomini e per le donne *non sposate*, ciò non veniva mai esplicitamente dichiarato. Tale principio, infatti, poteva essere derivato solo indirettamente

dalla contraddizione tra il postulato della 'parità dei sessi' (Codice prussiano del 1794, I, § 24), o la garanzia che "Tout Français jouira des droits civils" (art. 8, Cc) [...] – che si trovano nelle parti 'generalì' o introduttive dei codici –, e il trattamento speciale riservato alle donne nel diritto di famiglia, che discrimina le donne sposate e le sottomette al potere decisionale o all'autorità del marito [...]. Il diritto privato, e in particolare il diritto di famiglia, è quindi la fonte principale e decisiva del diritto per comprendere l'assetto di genere nella società moderna e borghese, guidata da principi liberali. Sebbene il sistema di diritto privato, che strutturava la società industriale garantendo la libertà e la proprietà, fosse radicato nella finzione dell'uguaglianza tra tutte le parti coinvolte, il diritto di famiglia creò un diritto di eccezione per le donne sposate, una "enclave segnata dalla disuguaglianza giuridica" che avrebbe dominato la loro vita fino alla metà del XX secolo²¹.

Inoltre, anche quando il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne non sposate sembra trovare una parziale espressione – nell'*Allgemeines Landrecht*, ad esempio, si legge che «a meno che le leggi provinciali non prevedano un'eccezione, le donne non sposate sono equiparate agli uomini nella stipula dei contratti»²² –, esso viene subito at-

18 K. Hutchings, T. Pulkkinen, *Introduction: Reading Hegel*, in: Ead. (a cura di), *Hegel's Philosophy and Feminist Thought*, cit., pp. 1-15: 4.

19 Cfr. M.A.R. Habib, *Historical Contexts of Hegel's Views on Women*, in Id., *Hegel and the Foundations of Literary Theory*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, pp. 290-302: 291-292.

20 Cfr. U. Gerhard, *Der Partikularismus der Frauenrechte im 19. Jahrhundert. Rechtslagen und Rechtskämpfe der Frauenbewegungen in der westlichen Welt*, in I. Fischer, A. Berlis, Ch. de Groot (a cura di), *Frauenbewegungen des 19. Jahrhunderts*, Kohlhammer, Stuttgart 2021, p. 29-106; U. Gerhard, *Droit civil et genre en Europe au XIX^e siècle*, in «Clio», 43, 2016, pp. 250-273.

21 Id., *Droit civil et genre en Europe au XIX^e siècle*, cit., pp. 254-255.

22 *Allgemeines Landrecht*, in der Buchhandl. des kön. preuss. geh. Comercien-Rathes Pauli, Berlin 1794, I. Theil, V Titel, § 23. Abbreviazione: *ALR*.

tenuato da disposizioni paternalistiche che obbligano le donne non sposate e le vedove a scegliere un rappresentante legale, in virtù del pregiudizio di inaffidabilità o di minorità intellettuale. L'*Allgemeines Landrecht*, infatti, per quanto riconosca implicitamente la pari dignità di uomini e donne non sposate, da un lato afferma che le figlie nubili, anche se maggiorenni, rimangono sottoposte alla potestà paterna, salvo espressa dichiarazione del padre²³, dall'altro, come abbiamo anticipato, include le donne adulte non sposate e le donne sposate che non necessitano di un tutore (*Vormund*) tra le persone (*Personen*) che possono intraprendere determinati affari o svolgere determinate attività solo facendo ricorso a un consulente (*Beistand*) autorizzato (al pari delle persone cieche o cronicamente malate, dei sordomuti che non necessitano di tutore e delle persone analfabete)²⁴. Tenuto conto di ciò, proviamo dunque a confrontare sommariamente i due codici in relazione al diritto di famiglia, per rilevare possibili differenze e/o eventuali (seppur limitate) misure a favore dell'emancipazione femminile.

Il *Code Civil*, contro ogni ragionevole supposizione, decreta la totale assenza di diritti per le donne sposate, cosa che si evince soprattutto dall'art. 213: «Il marito deve protezione alla moglie, la moglie obbedienza al marito»²⁵. Di conseguenza, la moglie è in tutto e per tutto soggetta alla potestà del marito: è obbligata ad abitare con lui e a seguirlo ovunque egli ritenga opportuno; deve ottenere l'autorizzazione del marito per ogni atto giuridico e per ogni altra questione, dalla gestione della casa all'esercizio di un'attività commerciale indipendente; non può avviare azioni legali o stipulare contratti (qualora il marito le rifiuti questa possibilità o qualora il marito sia assente/incapace di intendere e di volere, allora la donna deve chiedere l'autorizzazione del giudice)²⁶. La moglie, poi, può possedere beni, ma non acquistarli, alienarli o ipotecarli: in altre parole, non può disporre dei beni che le appartengono senza il consenso del marito²⁷.

Anche le condizioni relative al divorzio erano decisamente sbilanciate a favore dell'uomo: ad esempio, l'adulterio coniugale poteva essere motivo di divorzio, per la donna, solo se commesso nella casa coniugale²⁸; il marito, invece, poteva ottenere il divorzio per qualsiasi tipo di adulterio²⁹. La donna, poi, a differenza dell'uomo, poteva essere inviata in una casa di correzione per un tempo determinato (che non poteva essere inferiore ai tre mesi e non poteva superare i due anni)³⁰. Ugualmente manifesta, nel *Code*

23 Ivi, II. Theil, II. Titel, § 230.

24 Ivi, II. Theil, XVIII. Titel, § 51.

25 *Code Civil des Français*, Imprimerie de la République, Paris 1804, art. 213. Abbreviazione: CC.

26 Ivi, artt. 214-226.

27 Ivi, art. 217. Ciò vale certamente per il regime patrimoniale della comunione dei beni (cfr. Ivi, art. 1428) ma anche, in misura leggermente attenuata, per i regimi patrimoniali alternativi (cfr. Ivi, artt. 1530-1531), ivi compreso quello della separazione dei beni: solo in quest'ultimo caso, la moglie conserva l'amministrazione dei suoi beni mobili e immobili e il libero godimento dei suoi redditi (cfr. Ivi, art. 1536), salvo però vedersi negata la possibilità – nemmeno tramite apposita stipula o contratto – di alienare i propri beni immobili senza il consenso speciale del marito o, in caso di rifiuto di quest'ultimo, senza un'autorizzazione giudiziaria (cfr. Ivi, art. 1538).

28 Ivi, art. 230.

29 Ivi, art. 229.

30 Ivi, art. 298; art. 308. Tale disparità è confermata anche dal codice penale napoleonico: «La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement de trois mois au moins et deux ans au plus

Civil, è la mancanza di diritti per le madri non sposate e per i loro figli. Tale ingiustizia risiede nel fatto che alle donne non sposate era vietato chiedere un risarcimento (o gli alimenti) al padre del figlio naturale, e dunque fargli causa in caso di diniego: «la ricerca della paternità è vietata»³¹ – a differenza della «ricerca della maternità», che invece viene ammessa³². Da questo punto di vista, il figlio illegittimo non ha diritto ad alcun ricorso legale contro il padre³³, a meno che quest'ultimo non abbia espressamente riconosciuto il figlio come concepito fuori dal matrimonio. Considerando tali disposizioni in relazione al diritto matrimoniale e di famiglia, non possiamo che riconoscere come il codice napoleonico fosse caratterizzato da norme particolarmente rigide nei confronti delle donne e rivolte al consolidamento del dominio maschile.

Passando ora all'*Allgemeines Landrecht*, possiamo osservare, anzitutto, come esso vieti non solo l'unione tra persone che hanno commesso adulterio³⁴, ma anche – a differenza dal *Code Civil* – quella tra individui che non appartengono allo stesso ceto: gli esponenti della nobiltà non possono contrarre matrimoni giuridicamente validi con persone della classe contadina o della piccola borghesia³⁵.

Il *Landes-Justiz-Collegium* della provincia può concedere ai nobili la dispensa per matrimoni tra individui di rango differente, se si dimostra che i parenti più prossimi dei potenziali coniugi, dello stesso nome e dello stesso ceto, vi acconsentono³⁶. Se questo non si verifica, o se non c'è consenso unanime da parte dei parenti più prossimi, la dispensa può essere concessa solo dal sovrano³⁷. Questo è un principio senza dubbio reazionario, che il codice del 1804, sulle orme della Rivoluzione francese, non esita a cancellare: nel *Code Civil*, infatti, l'unico requisito per la validità giuridica di un matrimonio è il consenso degli sposi³⁸. Al pari del *Code Civil*, invece, anche nel diritto prussiano l'uomo è «il capo della comunità coniugale»; egli stabilisce il domicilio, il nome

[...]. Le marie qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs» (*Code pénal*, Imprimerie impériale, Paris 1810, art. 337 e art. 339).

31 Cfr. *CC*, art. 340.

32 Ivi, art. 341.

33 Ivi, art. 338.

34 Cfr. *ALR*, II. Theil, I. Titel, § 25.

35 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 30.

36 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 32.

37 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 33.

38 Cfr. *CC*, art. 146. Tuttavia, è bene precisare che nel *Code Civil* il reciproco consenso al matrimonio non è un prerequisite sufficiente qualora il promesso sposo non abbia compiuto i venticinque anni di età e la promessa sposa i ventuno anni di età; in tal caso, essi non possono contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori (in caso di disaccordo, è sufficiente il consenso del padre; qualora poi uno dei due genitori sia morto o non sia in grado di esprimere la propria volontà, è sufficiente il consenso dell'altro; se entrambi i genitori sono morti o non sono in grado di esprimere la loro volontà, possono essere sostituiti dai nonni). Inoltre, anche nel caso in cui i potenziali consorti abbiano raggiunto l'età minima per potersi sposare sulla base di una volontà comune, essi sono comunque tenuti, prima di contrarre matrimonio, a chiedere, «par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeux et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté» (Ivi, art. 151). Tale procedura viene descritta dettagliatamente negli artt. 151-155 del codice napoleonico.

e lo status della coppia, ed è il principale amministratore del patrimonio (sia in caso di regime dotale che in caso di regime di comunione dei beni)³⁹: è la sua decisione ad avere valore negli affari che coinvolgono la famiglia e le sue relazioni con la collettività⁴⁰.

In un tale quadro, non sorprende che alla donna sposata venga vietato di intraprendere qualunque attività che sia in contrasto con la volontà del marito⁴¹. Tuttavia, se è indubbio che alla moglie sia consegnato uno spazio d'iniziativa assai limitato – o pressoché nullo – il codice prussiano concede alla donna un ristretto margine di tutela giuridica in relazione agli obblighi che la legano al marito: in tutti i casi in cui la moglie è obbligata, nei confronti del marito, a fare qualcosa che la legge non le imporrebbe di fare, l'obbligazione deve essere oggetto di un contratto concluso giudizialmente (*gerichtlich*)⁴².

Da questo punto di vista, i semplici contratti extragiudiziali tra marito e moglie possono concedere a quest'ultima nuove prerogative (*Befugnisse*), ma non possono assegnarle obblighi (*Verbindlichkeiten*)⁴³ privi di un riscontro giuridico obiettivo. Un esempio di contratto extragiudiziale di questo tipo è quello che consente alla donna di preservare una parte dei suoi beni⁴⁴. In relazione alla proprietà a lei riservata, a differenza di quanto disposto dal codice francese, la moglie ha diritto all'amministrazione, all'usufrutto e alla libera disposizione dei beni, a meno che non abbia espressamente rinunciato a una di queste prerogative. Di norma, quindi, le disposizioni fatte dalla moglie sui beni a lei riservati per contratto sono valide anche senza il consenso del marito⁴⁵. Per quanto riguarda tali beni riservati, il marito può limitare le disposizioni della moglie solo se questa dà prova di un'attitudine particolarmente antieconomica⁴⁶. La moglie, inoltre, entro certi limiti, può stipulare contratti e gestire un'attività commerciale⁴⁷, e, in determinate circostanze, come l'impedimento o l'assenza prolungata del marito, la donna ne fa le veci e va considerata sua procuratrice legittima⁴⁸; può poi reclamare la direzione dell'economia domestica se il marito è incapace di intendere e di volere o se dilapida il patrimonio, rivelandosi, dunque, un pessimo amministratore⁴⁹.

39 Cfr. *ALR*, II. Theil, I. Titel, § 205 e § 377. L'amministrazione del marito è però soggetta ad alcune restrizioni per quanto concerne la vendita, l'alienazione o l'ipoteca dei beni immobili.

40 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 184 e s.

41 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 195.

42 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 198.

43 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 199.

44 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 206 e s.

45 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 221-222.

46 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 225.

47 Le donne in generale, non solo le mogli, hanno il diritto di esercitare un'attività commerciale (ivi, II. Theil, VIII. Titel, § 488 s.). Se la donna titolare di un'impresa si sposa, il matrimonio non modifica di per sé i suoi diritti e le sue responsabilità in relazione alla titolarità dell'impresa e alla sua gestione (ivi, II. Theil, VIII. Titel, § 494). Se invece la donna stipula una società con il marito o con una terza persona, ha i diritti e le responsabilità di una donna che esercita e amministra un'attività commerciale solo se, allo stesso tempo, è stato concordato e reso noto che sarà lei a presiedere l'attività (ivi, II. Theil, VIII. Titel, § 495). Infine, la moglie di un commerciante che si limita ad affiancare il marito nella sua attività non deve venire considerata una commerciante donna, anche qualora tra i due vigesse la comunione di beni (ivi, II. Theil, VIII. Titel, § 496).

48 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 202-204.

49 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 254 e s.

Anche la legge sul divorzio è particolarmente liberale nell'*Allgemeines Landrecht*, autorizzando il divorzio, oltre che per i motivi più comuni per l'epoca (l'adulterio, l'abbandono premeditato, la violazione dei doveri coniugali – per negligenza o per incapacità – l'insorgere di disturbi mentali, gli attentati alla vita, alla salute o alla libertà del coniuge, il compimento di reati gravi ecc.)⁵⁰, anche per uno «stile di vita disordinato» (come in caso di ubriachezza)⁵¹, per il rifiuto di fornire gli alimenti alla moglie⁵² e, soprattutto, per «avversione insormontabile [*Unüberwindliche Abneigung*]», ovvero per incompatibilità di carattere⁵³. Ma sono soprattutto gli ampi diritti concessi alle madri non sposate (e ai loro figli) nei confronti dei padri – ma anche nei confronti dei nonni – a fare dell'*Allgemeines Landrecht* un codice (parzialmente) meno oppressivo nei confronti delle donne rispetto al *Code Civil*: il codice prussiano sanciva, ad esempio, l'obbligo, per il padre, di procurare alla madre nubile (ma anche alla madre che avesse concepito un figlio da vedova o da divorziata, purché non adultera) le risorse economiche inerenti al parto e al mantenimento del figlio⁵⁴; addirittura, accertata la gravidanza, l'obiezione secondo cui la donna incinta avrebbe permesso anche ad altri uomini di avere rapporti con lei non esonerava l'imputato da questo tipo di indennizzo⁵⁵.

La donna incinta, nubile, poteva persino richiedere un risarcimento pari a quello di una donna divorziata dichiarata parte innocente, qualora l'uomo non avesse adempiuto alla sua promessa di matrimonio⁵⁶. Su un altro piano, una donna non sposata, che veniva sfigurata e che vedeva così ridotte le probabilità di sposarsi, poteva chiedere un indennizzo al responsabile, in modo da potersi mantenere con tale reddito⁵⁷. Infine, qualora il marito fosse stato ucciso da un terzo, la vedova aveva il diritto di essere mantenuta dal responsabile finché non si fosse risposata o non si fosse trovata in circostanze economicamente favorevoli⁵⁸.

Dopo questa panoramica, e tenendo conto del confronto con il *Code Civil*, non stupisce che l'*Allgemeines Landrecht* «[sia] stato inizialmente boicottato e ampiamente criticato dagli studiosi di diritto. D'altra parte, è sorprendentemente favorevole alle donne e ai loro diritti. Per questo motivo, i commentatori si affrettarono a manifestare il timore che questo codice avrebbe presto trasformato «la Prussia in un vero e proprio paradiso per le donne»⁵⁹.

50 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 668 e s.

51 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 708-710.

52 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 711-714.

53 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 716-718.

54 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 1027-1029; §§ 1044-1046.

55 Ivi, II. Theil, I. Titel, § 1036.

56 Ivi, II. Theil, I. Titel, §§ 1047-1049.

57 Ivi, I. Theil, VI. Titel, §§ 123-124.

58 Ivi, I. Theil, VI. Titel, §§ 98 s.

59 U. Gerhard, *Droit civil et genre en Europe au XIXe siècle*, cit., p. 260.

II.

Hegel conosce con ogni probabilità l'*Allgemeines Landrecht*⁶⁰ e la legislazione francese in materia di diritto di famiglia⁶¹; ciò che contraddistingue anzitutto la trattazione hegeliana di questa specifica sezione del diritto privato è il modo in cui viene pensato il rapporto tra la dimensione *etica* della famiglia e la dimensione del diritto in senso stretto:

Il diritto [*Das Recht*] che spetta al *singolo* [Einzelnen] sul fondamento dell'unità familiare, e che costituisce inizialmente questa vita in questa stessa unità, assume la *forma giuridica* [Form Rechtens] – cioè, la forma del momento astratto nella *singolarità determinata* [bestimmten Einzelheit] – solo nella misura in cui la famiglia trapassa nella dissoluzione [*Auflösung*]⁶².

Da queste parole di Hegel, che compaiono nel § 159 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, emerge tutta la tensione che contraddistingue la relazione tra la prima figura dell'eticità, la famiglia, e il piano del diritto⁶³: nell'ambito dei rapporti familiari, il diritto trova il proprio spazio solo *prima* della costituzione del nucleo familiare e *in concomitanza*

60 Karl Rosenkranz, ad esempio, nella sua biografia su Hegel, afferma che «la riforma del diritto territoriale prussiano lo interessava moltissimo» (K. Rosenkranz, *Vita di Hegel*, tr. it. a cura di R. Bodei, Bompiani, Milano 2012, p. 251).

61 Cfr. *Wannenmann*, p. 123, § 79 Anm.: «Così vi era in Francia un tribunale della famiglia, un'autorità etica istituita come tribunale per i matrimoni»; cfr. anche G.W.F. Hegel, *Wintersemester 1824/25. Nachschrift Karl Gustav Julius von Griesheim*, in *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts III. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1824/25 und 1831*, a cura di K. Grotzsch, in G.W.F. Hegel, *Gesammelte Werke*, Bd. 26,3, Meiner, Hamburg 2015, pp. 1047-1486, 1300 (Abbreviazione: *PhR 1824/25*): «In der napoleonischen Gesetzgebung ist die Scheidung der Ehe in ein Familiengericht gelegt, Anverwandte haben den Grund zu untersuchen und die Pflichten der Partheien vor Augen zu bringen und es sind sehr bedeutende Fristen festgesetzt in welchen die Sühneveruche angestellt werden müssen». Tuttavia, è bene precisare che il rimando di Hegel al codice napoleonico in relazione al tribunale di famiglia è errato; si tratta di una procedura che fa parte della legislazione rivoluzionaria del 1792 (cfr. *Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée nationale législative, Avec la mention des dates de l'apposition du Sceau. Du 1er septembre 1792 au 20 du même mois. Seconde partie. Du volume d'Août et de Septembre*, Baoudouin, Paris 1792, pp. 1083-1084) ma che non è stata ratificata dal *Code Civil*: qui, infatti, il divorzio è di nuovo materia di decisione giudiziaria. Cfr. *CC*, artt. 229-311.

62 *PhR*, p. 307, § 159.

63 Questa tensione caratterizza il pensiero di Hegel fin dagli anni giovanili, sebbene in un quadro teorico dove l'amore assumeva ancora un valore marcatamente metafisico. Nel *Testo 49* delle *Frühe Schriften*, infatti, nonostante l'ambizione di presentare l'amore come strumento di superamento dell'opposizione, Hegel finisce con il riconoscere che anche in questo modello permane un campo irrisolto di oggettività, che impedisce una reale unificazione: «gli amanti sono ancora legati con molti elementi morti [*mit vielem todtien*]; a ciascuno appartengono molte cose, cioè ciascuno è in relazione con opposti che anche per colui che vi si rapporta sono ancora opposti, ancora oggetti; così gli amanti sono ancora capaci di una molteplice opposizione nel loro molteplice acquisto e possesso di proprietà e diritti» (G.W.F. Hegel, *Scritti giovanili*, tr. it. a cura di E. Mirri, Ortheses, Napoli-Salerno 2015, p. 474). Per un'analisi di questo aspetto, nel quadro di una reinterpretazione del modello hegeliano di riconoscimento in applicazione al rapporto uomo-donna, che possa andare oltre una relazione meramente asimmetrica, cfr. S. Achella, *Recognizing Females. Hegel's Antigone-Device*, in «Itinerari», special issue "Recognition of life", 60, 2021, pp. 255-270: 259-260.

con la sua dissoluzione. La famiglia, infatti, per Hegel, costituisce un'unità sostanziale, i cui componenti non si relazionano in maniera esteriore – come avviene tra persone giuridiche – ma instaurano una relazione organica⁶⁴, che fa di essi dei 'membri' (*Glieder*) di una totalità etica. Non stupisce dunque che il matrimonio, per Hegel, non sia un rapporto contrattuale⁶⁵, ma si fondi sull'amore e sull'accordo di due persone a «costituire un'unica persona, a rinunciare in quella unità alla loro personalità naturale e singolare»⁶⁶. Di qui la definizione della famiglia come di una «sostanza [*Substanz*]», i cui membri «sono accidenti [*Akzidenzen*]»⁶⁷.

Diverse sono le implicazioni che scaturiscono da una tale concezione della famiglia:

1) trattandosi di un'unione etica, il matrimonio non può essere preteso o imposto, ma ha la sua origine oggettiva, sostanziale, nel libero consenso delle persone⁶⁸ (libero con-

64 Cfr. G.W.F. Hegel, *Wintersemester 1822/23. Nachschrift Heinrich Gustav Hotho*, in *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts II. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1821/22 und 1822/23*, a cura di K. Grotzsch, in Hegel, *Gesammelte Werke*, Bd. 26,2, Meiner, Hamburg 2015, pp. 767-1043, 927, § 158 (Abbreviazione: *PhR 1822/23*): «Ich selbst ist hier mehr als die bloße Persönlichkeit, und hat hier die substantielle Bedeutung meiner als Einzelnen, das zugleich ein Allgemeines ist, so daß ich nur in dieser Einheit bin, nicht bloß Person, sondern Mitglied eines organischen Ganzen. Wenn das Herz, die Eingeweide, die ein Glied sind, fehlen, so fällt die ganze organische Einheit zusammen; die Organe also des Einzelnen sind dem Ganzen ebenso wesentlich, wie sie ihr Bestehen nur in der Einheit haben».

65 Cfr. *PhR*, p. 311, § 163 Anm.: «Il matrimonio, relativamente alla sua base sostanziale, non è un rapporto contrattuale. Il matrimonio, infatti, consiste nell'oltrepassamento, e quindi nella rimozione, del punto di vista del contratto secondo cui la personalità, nella propria singolarità, è autonoma». Per quanto l'atto del matrimonio consista nel superamento del punto di vista della personalità astratta – e, in tal senso, non possa valere come contratto giuridico – esso ha la sua origine nel consenso tra due individui che sono *persone*: «In der Einwilligung sind sie als Personen, aber sie geben darin ihre Einwilligung nicht mehr als Personen gegen einander zu sein, es ist der letzte Willensakt als abgesonderte, selbstständige Personen, sie wollen nun so keinen mehr ausüben, wollen nur ein Wille sein, so daß jeder einzelne Wille als Manifestation des gemeinsamen Willens angesehen wird» (*PhR 1824/25*, p. 1280). Hegel giustifica dunque l'antigiuridicità dei matrimoni tra consanguinei sulla base del fatto che essi non avvengono tra persone indipendenti, ma tra membri di una medesima famiglia. Si veda, a tal proposito, G.W.F. Hegel, *Wintersemester 1821/22. Nachschrift Anonymus (Kiel) Fragment*, in *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts II. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1821/22 und 1822/23*, cit., pp. 593-765, 707, § 168 (Abbreviazione: *PhR 1821/22*): «Es müssen selbstständige Personen sein, die in die Ehe treten. Die Blutsverwandtschaft hat schon ein nahes Verhältniß der Einigung gegründet, das auf der Natur ruht. Aus der Natur soll aber die Ehe nicht allein hervorgehen, der Ausgangspunct soll sein die eigentliche Persönlichkeit der Individuen und diese ist nur vorhanden zwischen Personen, die nicht zu einer Familie gehören. Ehe ist Stiftung einer Familie; die aber zu einer Familie gehören, die sind schon eine».

66 *PhR*, p. 309, § 162. Come riconosce Rózsa, «l'elemento etico nella modernità risiede nella decisione consapevole e nella reciproca autolimitazione delle persone» (E. Rózsa, *Da Antigone alla donna perbene. L'immagine hegeliana della donna nella dialettica tra la Fenomenologia dello spirito e la Filosofia del diritto del 1820*, cit., p. 91).

67 *PhR*, p. 311, § 163 Anm. Cfr. anche *Wannenmann*, p. 114, § 73 Anm.: «Qui c'è la libertà sostanziale. Una volontà universale è il fondamento. Invece quella volontà su cui si fonda la proprietà non sta come specie accanto alla libertà sostanziale; la personalità che sta alla base della proprietà è anzi qui dissolta. Un'identità della volontà è qui il fondamento della famiglia».

68 Cfr. *PhR 1822/23*, p. 929, § 162: «Hier bei der Ehe ist es nicht die Willkühr der Personen» – perché si rinuncia a ciò che costituisce la condizione stessa del contratto, ovvero la propria individualità personale – «obgleich es ihre Willkühr ist Ehe mit Dem oder Jenem einzugehen».

senso che, nella società moderna, corrisponde alla disposizione d'animo soggettiva, ovvero all'inclinazione sentimentale). Ciò non toglie, però, che il matrimonio sia un *dovere* etico dell'individuo, che solo in questo modo eleva l'unità naturale tra i sessi a rapporto spirituale, ad amore autocosciente, ponendo la relazione sostanziale al di sopra dell'accidentalità delle passioni. Da ciò consegue che se il matrimonio è un'istituzione morale, in cui il lato della «formalità civile [*Bürgerliche Förmlichkeit*]]»⁶⁹ trova la sua necessità solo nell'esigenza di ufficializzazione pubblica, ovvero nel riconoscimento dell'unione da parte della comunità (a tal riguardo, Hegel predilige la funzione religiosa, più adatta ad esaltare il valore etico del matrimonio), d'altra parte «la conclusione del matrimonio è la solennità con cui l'essenza di questo legame viene pronunciata e constatata come entità etica innalzata sopra l'accidentalità del sentimento e dell'inclinazione particolare»⁷⁰: la cerimonia non può essere ridotta a una mera formalità esteriore, potenzialmente superflua, ma costituisce l'ufficializzazione del matrimonio, che solo così diviene effettivo.

2) Poiché il carattere sostanziale del matrimonio risiede nell'amore⁷¹, il diritto che vige al suo interno è «un diritto della fiducia, dell'amore, quindi non un diritto strettamente formale [*formelles Recht*], ma un diritto etico [*ein sittliches Recht*]]»⁷². In tal senso, poiché nell'unione matrimoniale gli individui cessano di essere persone astratte e diventano un'unica persona, non si parla più di diritti particolari, ma di diritto familiare. All'interno della famiglia, la proprietà si dà solo come proprietà comune: da un lato, nei suoi rapporti interni, «i benefici [tra i membri della famiglia] non sono diritti rigidi, ma atteggiamenti di amore e di fiducia»⁷³; dall'altro, nel momento in cui la famiglia si rapporta con l'esterno, «subentra il rapporto giuridico come tale, ma in quanto subordinato alla sostanzialità universale»⁷⁴: la cura per la proprietà, dunque, non nasce da interessi egoistici, ma è rivolta al bene comune, al bene di un tutto morale.

Abbiamo ripercorso rapidamente i momenti in cui, attraverso il matrimonio, le persone rinunciano alla propria individualità astratta per accedere a una forma eticamente superiore di personalità, la famiglia come persona etica, in cui gli interessi particolaristici vengono elevati a interessi comuni e l'elemento sentimentale/passionale perde il suo carattere contingente e transeunte, venendo abbassato a «momento *condizionato* dal carattere autentico ed etico del rapporto e dal riconoscimento dell'eticità del legame»⁷⁵: è questo, per Hegel, a fare del matrimonio un vincolo «*in sé* indissolubile»⁷⁶. Tuttavia, il piano del diritto 'rigoroso' non è stato affatto superato, ma ricompare precisamente nel

69 Cfr. G.W.F. Hegel, *Wintersemester 1818/19. Nachschrift Carl Gustav Homeyer mit Varianten aus der Nachschrift Peter Wannemann*, in *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts I. Kollegien der Jahre 1817/18, 1818/19, 1819/20*, a cura di D. Felgenhauer, in G.W.F. Hegel, *Gesammelte Werke*, Bd. 26,1, Meiner, Hamburg 2014, pp. 227-330: 291, § 81. Abbreviazione: *PhR 1818/19*.

70 *PhR*, p. 313, § 164 Anm.

71 Su tale aspetto si veda, tra gli altri, P.A. Kottman, *L'amore come libertà umana*, tr. it. a cura di A. Di Riccio, Quodlibet, Macerata 2023, pp. 272 e s.

72 *PhR 1821/22*, p. 701, § 159.

73 *PhR 1822/23*, p. 928, § 159.

74 *Wannemann*, p. 115, § 74 Anm.

75 *PhR*, p. 315, § 164 Anm.

76 *Ivi*, p. 311, § 163.

momento in cui la famiglia si predispone alla propria dissoluzione. Tale dissoluzione può coincidere innanzitutto con il divorzio – ed è qui che emergono inequivocabilmente le rivendicazioni della modernità, racchiuse nella scoperta infinita del «diritto della particolarità del soggetto a trovare il proprio appagamento»⁷⁷. Infatti, così come non può avere luogo la coercizione al matrimonio, allo stesso modo non può esistere un vincolo giuridico positivo che costringa le persone a rimanere insieme⁷⁸: «l'intimità della predisposizione d'animo e del sentimento soggettivo» è ciò in cui risiede, in ultima analisi, «l'accidentalità dell'esistenza [del matrimonio]»⁷⁹; se vi è un'importante compromissione del legame sul piano sentimentale, l'individuo ha il diritto di procedere allo scioglimento del matrimonio⁸⁰.

Per ovviare a un'eccessiva contingenza, come può essere il caso di un dissapore momentaneo, Hegel ritiene necessaria l'istituzione di una terza autorità etica (un tribunale civile o religioso): «essa deve distinguere tale opinione e accidentalità dall'estraneazione totale [*totalen Entfremdung*] fra i coniugi, e solo quando constata quest'ultima può sciogliere il matrimonio»⁸¹. Un'altra forma di dissoluzione della famiglia, in cui riappare preponderante il piano del diritto in senso stretto, è il raggiungimento della maggiore età dei figli, che vengono così riconosciuti come persone di diritto, capaci di disporre di una proprietà personale e di creare nuove famiglie, rispetto alle quali «la prima famiglia retrocede come fondamento e punto di partenza soltanto iniziale»⁸². L'ultima forma di

77 Ivi, p. 243, § 124 Anm.

78 A nostro avviso, il passaggio che restituisce nella maniera più emblematica la tensione tra piano etico-familiare e piano giuridico-formale, che caratterizza la prima sfera dell'eticità, è contenuto nella *Nachschrift Griesheim*: «Das Recht der Familie ist das Recht daß das Substantielle derselben, die Substantialität der Familie Dasein habe, dieß Substantielle ist die Einigkeit, das Recht aber als solches bezieht sich auf das Äussere und das Recht der Familie ist daher ein Recht gegen die Äusserlichkeit, gegen die Absonderung, gegen das Heraustreten aus dieser Einheit. Das Individuum hat hier nicht ein Recht als selbstständige Person, sondern das Recht was es hat, ist das Recht der Familie als solches, das Prinzip der Einigkeit, welches es geltend zu machen hat gegen die Trennung welche eingetreten ist oder einzutreten droht. Dieß ist die eine Seite in der das Recht vorkommen kann. Wenn z. B. Mann und Frau sich verlassen wollen, so hat jedes ein Recht, aber nicht als Person, sondern sie haben nur das Recht der Familie als solche gegen ein Mitglied das sich absondern will und diese Einigkeit verlassen, aus ihr treten will, ihr nicht gemäß ist. Das Recht kann nicht den Sinn haben als ob die Liebe rechtlicherwise gefordert und geltend gemacht werden könnte. Das Recht wie wir es hier betrachten, ist das Recht der Einigkeit, daß sie erhalten werde und es scheint konsequent zu folgen, daß wenn ein Mitglied seine Liebe aufgibt, diese Liebe und ihre Leistung rechtlicherwise gefordert werden könnte. Aber das Recht an die Liebe kann nicht geltend gemacht werden, nur das Recht an Dienstleistungen die äusserlich sind, die nicht wesentlich aus der Liebe kommen, nur an diesen kann die Einigkeit ihr Dasein behaupten. Die Liebe ist eine Empfindung, ein Natürliches, hat die Form des natürlichen Moments im Inneren des Subjekts, die Empfindung als subjektiv ist ein Eigenes, Inneres gegen das die Einigkeit sich nicht geltend machen kann. Das Recht hat so einerseits diese Einigkeit zum Inhalt, zum Prinzip, aber zu diesem Dasein gehört andererseits die Liebe, das Subjektive, das Eigene des Subjekts, die Liebe die anerkannt ist, gegen diese kann das Recht nicht geltend gemacht werden, die Liebe kann nicht rechtlicherwise gefordert werden» (*PhR 1824/25*, pp. 1275-1276).

79 *PhR*, p. 325, § 176.

80 Cfr. *PhR 1822/23*, p. 928, § 159: «Leidet die Gesinnung Noth, muß der Weg Rechtens eintreten».

81 *PhR*, p. 327, § 176.

82 Ivi, p. 327, § 177.

dissoluzione della famiglia, questa volta naturale, è la morte dei coniugi, a cui consegue la successione ereditaria: riaffiora così, ancora una volta, il piano del diritto formale⁸³. È quando assistiamo a una di queste forme di *Vergänglichkeit* che emerge in maniera esplicita la tensione tra il piano del diritto e quello etico-familiare: in ciascuno di questi momenti, infatti, «il rapporto tra i membri della famiglia si esplica come rapporto tra persone: è quindi solo così che, in questo vincolo, penetra ciò che al vincolo stesso è in sé estraneo: penetrano, cioè, le determinazioni *giuridiche* [rechtliche *Bestimmungen*]»⁸⁴.

All'interno di questo quadro di evidente tensione tra piano etico e piano giuridico, cosa ne è dei diritti delle donne? Anche per Hegel, come per la tradizione giuridica dell'epoca, la donna e l'uomo avrebbero pari dignità giuridica⁸⁵, salvo poi fare del diritto di famiglia l'ambito in cui le prerogative femminili vengono profondamente ridimensionate; il marito, infatti, è il capo famiglia e l'unico deputato all'amministrazione dei beni: da questo punto di vista, se l'uomo è destinato a una vita pubblica, la donna viene relegata da Hegel all'ambito domestico. D'altra parte, Hegel insiste costantemente sulla necessità della libera adesione degli individui al vincolo matrimoniale, senza introdurre limitazioni relative allo status (come è il caso dell'*Allgemeines Landrecht*) o forme di autorizzazione parentale (come è il caso di entrambi i codici – tedesco e francese –, con le relative disposizioni); il consenso dei promessi sposi, poi, viene fatto risalire sostanzialmente al rispetto verso l'inclinazione soggettiva⁸⁶, un elemento del tutto trascurato dai codici di diritto dell'epoca, che riducevano il matrimonio a un semplice contratto, ove il piano sentimentale non era certo contemplato.

Anche il divorzio, come abbiamo visto, è autorizzato da Hegel, poiché in caso di grave incompatibilità di carattere, il diritto non può essere fatto valere contro la disposizione soggettiva; a tal proposito, bisogna notare che Hegel non menziona quasi mai le cause più comuni di divorzio per l'epoca – in particolare l'adulterio⁸⁷ –, ma riduce tutte le possibili ragioni a quest'unico principio⁸⁸. Per ciò che concerne gli accordi extragiuri-

83 Per Hegel, il diritto di successione è una delle questioni più delicate a livello familiare, perché riguarda una relazione in cui l'amore dovrebbe essere il principale fattore determinante, ma in cui di fatto, spesso, prevalgono l'egoismo e l'arbitrio. Cfr. *PhR* 1824/25, p. 939.

84 Hegel, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* (1830), tr. it. a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2017, p. 825, § 522.

85 Cfr. *PhR* 1818/19, p. 292, § 83: «Die frau muß ebensowohl zu ihrem rechte kommen als der mann».

86 L'inclinazione soggettiva, per Hegel, costituisce ormai il fondamento privilegiato delle unioni matrimoniali: non è detto che sia la strada eticamente più efficace (Hegel pensa ai matrimoni organizzati dai genitori, dove i figli si sentivano semplicemente destinati al ruolo di marito o moglie), ma è divenuto un principio irrinunciabile per la coscienza moderna; in tal senso, il 'caso', inevitabilmente implicato nella fase dell'innamoramento, diviene un momento costitutivo del processo di composizione della famiglia. Come riconosce Erzsébet Rózsa, «al paragrafo 176, insieme agli appunti di prima mano, emerge che l'accidentalità non va intesa come un 'caso' nel significato comune e negativo, bensì come 'una caratteristica strutturale' persino del matrimonio moderno o della relazione tra partner» (E. Rózsa, *Da Antigone alla donna perbene. L'immagine hegeliana della donna nella dialettica tra la Fenomenologia dello spirito e la Filosofia del diritto del 1820*, cit., p. 89).

87 L'adulterio come possibile causa di divorzio viene menzionato solo nella *Nachschrift Hotho*; cfr. *PhR* 1822/23, p. 942, §§ 176-177.

88 Il *Code Civil* è per lo più refrattario a concedere il divorzio («par consentement mutuel»); il codice napoleonico, in effetti, prevede una serie di requisiti che devono essere soddisfatti per poter divorziare in

diziali, e in particolare gli accordi relativi alla quota di proprietà riservata alla donna, Hegel vede in questa pratica una forma di riluttanza del diritto formale a soccombere alla relazione etica, per la quale sarebbe più appropriata la sola comunione dei beni. Nonostante ciò, egli riconosce la giuridicità di tali patti, volti a tutelare la donna, purché acquisiscano valore legale solo in caso di scioglimento della famiglia (in caso di divorzio o per la morte prematura del marito)⁸⁹: sembra dunque che le mogli non possano disporre della proprietà a loro riservata.

D'altra parte, Hegel, seguendo qui il codice prussiano, non nega che il marito – responsabile della gestione del patrimonio – possa rivelarsi un pessimo amministratore: «è solo per via dell'eventualità [*möglichen Zufälligkeit*] che la proprietà non sia amministrata come dovrebbe, che può intervenire la disposizione legale formale [*die förmliche rechtliche Bestimmung*]»⁹⁰; come il diritto formale debba intervenire – se per assegnare la gestione del patrimonio alla moglie o per nominare un curatore esterno – non è specificato da Hegel.

III.

Hegel è sicuramente influenzato dalle disposizioni relative al diritto di famiglia che si trovano nella codificazione prussiana e in quella francese qui analizzate; nel suo caso, però – a differenza di quanto è stato sostenuto da alcuni commentatori -, non si tratta semplicemente di prediligere, all'occorrenza, una visione più 'liberale' dei rapporti di genere rispetto a quello che poteva offrire il panorama giuridico tedesco di matrice anti-rivoluzionaria e anti-progressista: è vero che, come sottolinea Seyla Benhabib, Hegel ha sicuramente attinto alle istanze riformiste e illuministe incarnate dal *Code Civil*, eliminando dai requisiti indispensabili per contrarre matrimonio quello dell'uguaglianza di status (presente, invece, nel codice prussiano)⁹¹; eppure, al di là di questo fondamentale guadagno, il codice francese, in materia di diritti delle donne, non è certo un esempio di legislazione liberale. L'*Allgemeines Landrecht*, dal canto suo, pur collocando a sua volta le donne sotto la potestà paterna e maritale, consente loro – almeno formalmente – di avere più spazi di iniziativa e di tutela personale. Quello che tuttavia ci preme sottolineare è che, al di là delle possibili influenze dei due più importanti codici dell'epoca, il riconoscimento, da parte di Hegel, di alcuni diritti fondamentali delle donne (non così scontati per l'epoca) risale piuttosto a quel principio della libertà soggettiva che nei *Li-*

virtù del solo accordo delle parti: la 'maturità matrimoniale' degli sposi (venticinque anni per l'uomo e ventuno anni per la donna), che siano trascorsi almeno due anni dalle nozze, che non siano stati superati i venticinque anni di matrimonio e che la donna non abbia superato i quarantacinque anni di età. Inoltre, a differenza del divorzio per giusta causa, in nessun caso il divorzio per reciproco consenso può avvenire senza l'assenso dei genitori o dei parenti più prossimi (cfr. *CC*, artt. 275-279).

89 Cfr. *PhR*, p. 321, § 172 Anm.; *PhR 1821/22*, p. 701-702, § 159; p. 708, § 172; *PhR 1822/23*, p. 938, § 171; *PhR 1824/25*, p. 939, p. 1276, p. 1295.

90 *PhR 1822/23*, p. 938, § 171.

91 Cfr. S. Benhabib, *On Hegel, Women, and Irony*, cit., p. 33.

neamenti viene definito come «la chiave di volta e il punto centrale nella differenza tra l'*antichità* e l'*epoca moderna*»⁹²: si tratta, hegelianamente, del diritto del soggetto a trovare il proprio appagamento, guadagno imprescindibile della modernità, che rivendica la sua centralità negli ambiti più svariati della vita dello stato.

Per ciò che concerne il diritto di famiglia, come abbiamo visto, Hegel affranca la donna dalla tutela parentale, riconosce la liceità del divorzio quale garanzia della disposizione soggettiva e ammette la possibilità di sottoscrivere patti prematrimoniali a salvaguardia della proprietà personale, che sembrano però acquisire valore solo in caso di scioglimento del matrimonio. Del resto, per Hegel, il diritto della soggettività è anche all'origine della tensione tra il piano etico e quello giuridico in seno alla famiglia, tensione che emerge in maniera inequivocabile nel momento in cui, parallelamente alla necessità di tutelare i diritti soggettivi summenzionati, se ne circoscrive la legittimità alle fasi che precedono l'unione matrimoniale e a quelle che ne sanciscono la fine: tali diritti, infatti, per Hegel, nel quadro di una figura etica immediata quale è la famiglia, rischiano di comprometterne il principio vivificatore, ovvero l'amore.

D'altra parte, se il diritto della soggettività, nell'ambito dell'unione coniugale, trova adeguato riconoscimento nella possibilità di vedere rispettata l'inclinazione particolare, che il matrimonio eleva a sentimento etico oggettivo, tale interesse rimane pur sempre legato alla sfera del sentire⁹³. Come è risaputo, la famiglia, per Hegel, è solo la prima sfera dell'eticità: è nell'ambito socio-politico, infatti, che gli individui hanno la possibilità di perseguire scopi oggettivi ulteriori atti a promuovere la loro piena realizzazione. Tali scopi risultano però preclusi alle donne, da Hegel relegate alla sfera familiare⁹⁴.

92 *PhR*, p. 243, § 124 Anm.

93 Cfr. *PhR* 1822/23, p. 926, § 157: «Die Familie ist die Substantialität in der Form der Empfindung». Cfr. anche *PhR* 1824/25, p. 1274: «Ich empfinde, bin zugleich wissend, wollend, denkend, reflektierend, die Liebe ist nun diese Auflösung in der Form der Empfindung d. h. daß die Sittlichkeit auf natürliche Weise ist, und indem meine Subjektivität darin als natürlich ist, so bin ich nach der Besonderheit meiner Individualität darin, ich als dieß Subjekt. Ich bin in der Liebe nicht gemeint als Selbstbewußtsein, als rechtliche Person, sondern als natürliches Ich d. h. nach meiner ganzen Besonderheit. Die Liebe hat daher diese Zufälligkeit, daß darin meine ganze Subjektivität als besondere enthalten ist. [...] In der Vernunft und ebenso im Staate, im vernünftigen Zustande, da wird die besondere Subjektivität nicht befriedigt, die Eigenthümlichkeit des Individuums wird nicht so anerkannt, wie in der Empfindung, sondern nur seine Verdienste d. h. seine Bildung, seine Geschicklichkeit, Fertigkeit nach einer allgemeinen Weise».

94 Cfr. *PhR*, p. 317, § 166: «L'uomo ha la propria vita sostanziale e reale nello Stato, nella Scienza, e simili, e inoltre nella lotta e nel travaglio con il mondo esterno e con se stesso: egli, perciò, ottiene l'autonoma unicità con se stesso solo combattendo a partire dal proprio sdoppiamento. La quieta intuizione di questa unicità e l'eticità soggettiva vivente nel sentimento, invece, l'uomo ce l'ha nella famiglia, nella quale la *donna* ha la propria destinazione sostanziale e, in questa *pietas*, ha la propria predisposizione etica». Cfr. anche *PhR* 1818/19, p. 292, § 82: «Die Frau ist für das einzelne Wollen. Die Frau bleibt in dem konkreten Innern, tritt nicht in den Gegensatz, aus welchem das Allgemeine hervorgeht[.] – Das ist das Schöne im weiblichen Charakter, Blumenartigkeit, Stille. Die Frau bleibt in der Familie, und tritt bey Herausgehen in eine neue Familie über, nicht in den Zwiespalt der Welt, sondern in eine Welt des Stillebens Form der Empfindung, Reflexionslose, Kindliche»; G.W.F. Hegel, *Wintersemester 1819/20. Nachschrift Johann Rudolf Ringier mit Varianten aus der Nachschrift Anonymus (Bloomington) und Nachschrift Anonymus (Bloomington) mit Varianten aus der Nachschrift Johann Rudolf Ringier*, in *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts I. Kollegien der Jahre 1817/18*,

Per aggirare il guadagno teorico del punto di vista soggettivo all'interno dei *Lineamenti*, Hegel giustifica l'esclusione della donna dalla maggior parte delle attività che comportano un intervento del soggetto nella sfera pubblica – a partire dalla gestione del patrimonio domestico – sulla base della naturalizzazione dei ruoli. Ancora nelle *Lezioni sulla filosofia dello spirito* del 1827/1828, Hegel afferma che

nell'amore dello spirituale [...] si ha la propria coscienza non in sé, ma nell'altro, si è co-scienti di sé nella certezza che l'altro ha la sua coscienza nell'unità. [...] L'un individuo rimane in questa totalità, nell'altro essa si scinde, e l'unità è solo creata. Questa scissione è nell'uomo. L'uomo è l'attivo in generale. [...] Le donne guardano più al personale, al particolare, perciò nello Stato volentieri fanno intrighi [...]. Nemmeno le scienze, i prodotti dell'universale sono dunque affari di donne, matematica ecc., e in particolare filosofia, sono necessariamente prodotte da uomini. Ci sono state donne di grande erudizione, che però ha riguardato solo oggetti positivi, oggetti dell'intelletto. Allo stesso modo per produrre grandi opere d'arte, deve essere colta l'idea e prodotta attraverso il lavoro. Le grandi opere d'arte sono opere degli uomini. Allo scopo dell'universale, al volere dell'universale appartiene questa scissione, questo approfondimento in sé e l'attività del lavoro. È un'unione prodotta dell'universale e del singolare. La donna rimane in questa mancata articolazione dell'animo. La cultura delle donne non entra mai in questo estremo del dolore, che spinge alla produzione. L'oggettività della donna viene perciò raggiunta nella famiglia. Questa è l'altro rispetto allo Stato. [...] Nello Stato domina la legge, il diritto, i doveri oggettivi. Nella famiglia questi vengono fuori dall'amore. La donna anche nella sua oggettività rimane nella forma della soggettività. [...] Nell'uomo la separazione, nella donna la radicata unità nello spirito. La donna domina nella famiglia, e la sua più alta destinazione è essere madre di famiglia, invece l'uomo ha anche altre destinazioni oggettive. In tal modo questa differenza naturale è altresì un che di spirituale⁹⁵.

Del resto, non solo il suo sistema, ma alcune delle stesse figure femminili, principali o secondarie, che attraversano la vita di Hegel, rivelano la sostanziale arbitrarietà di tali posizioni. Ricordiamo, tra le tante, Angelika Kaufmann, citata nella *Nachschrift Griesheim* come esempio di artista donna 'abile', ma che per Hegel non arriva certo a mettere in discussione l'idea per cui le grandi rappresentazioni artistiche e «le rappresentazioni ideali non sono, nel complesso, talenti femminili»⁹⁶.

Eppure, Angelika Kaufmann, che ricevette un'educazione inconsueta per l'epoca, è una figura pionieristica per le donne artiste professioniste. Il suo sorprendente percorso professionale è stato quello di una donna che ha saputo unire il suo carattere di europea

1818/19, 1819/20, cit., pp. 331-590, 443 (Abbreviazione: *PhR 1819/20*): «Der Weibliche Character ist das ruhige Entfalten, ohne Kampf wie die Blume». Come nota giustamente Laura Werner, ciò che contraddistingue concettualmente la categoria delle donne nel pensiero hegeliano è la loro totale estraneità alla differenza, il loro sussistere come mera unità indifferenziata, il loro essere differenti alla differenza stessa, che invece è prerogativa dell'uomo; cfr. L. Werner, *The Gender of Spirit*, cit., pp. 204-206.

95 G.W.F. Hegel, *Lezioni sulla filosofia dello spirito (1827-1828)*, tr. it. a cura di R. Bonito Oliva, Guerini e Associati, Milano 2000, pp. 143-145.

96 Cfr. *PhR 1824/25*, pp. 1287-1288.

cosmopolita e colta con il suo genio artistico, per farli valere in un mondo fondamentalmente misogino: si tutelò legalmente sottoscrivendo con il marito, il pittore veneziano Antonio Zucchi, un contratto che sancisse la separazione dei beni tra i coniugi e che le garantisse la libertà di disporre dei suoi guadagni; artisticamente, si specializzò addirittura nella pittura storica, un ambito, all'epoca, pressoché precluso alle donne, le quali, come sosteneva lo stesso Hegel, potevano dedicarsi al massimo alla pittura decorativa o alla pittura floreale⁹⁷.

Da questo punto di vista, Angelika incarna senza dubbio un modello femminile agli antipodi di quello hegeliano – e in grado persino di smentirlo fattualmente, dal momento che la Kaufmann superò in fama sia il padre che il marito, entrambi pittori. Ma possiamo pensare anche ad altre figure che arricchiscono le costellazioni femminili hegeliane e che incarnano analoghi modelli di emancipazione: l'attrice Friederike Robert, ad esempio, di cui Hegel era un grande ammiratore (come si può evincere dalla sua corrispondenza), la quale, dopo aver divorziato dal primo marito, riuscì a raggiungere presto l'apice del riconoscimento artistico e sociale⁹⁸. Pensiamo, ancora, alla scrittrice Sydney Owenson (Lady Morgan), il cui libro *Italy*⁹⁹, nella versione francese *L'Italie*¹⁰⁰, venne sicuramente letto da Hegel: di esso ricopiò e conservò ben sei *Exzerpte*¹⁰¹. *Italy* è il risultato di un viaggio che Sydney Owenson compì in Italia con il marito tra il 1819 e il 1820, un resoconto letterario che, lungi dal testimoniare la passione antiquaria tipica dei viaggiatori del *Grand Tour*, fu piuttosto l'occasione per affermare un preciso ideale politico che si concretizzò in un duro atto d'accusa contro le misure reazionarie della Restaurazione – una prospettiva narrativa decisamente inusuale per una donna dell'epoca e che vide persino la collaborazione del marito Thomas Charles Morgan¹⁰².

Molte di queste figure costituiscono casi di parziale emancipazione e integrazione nel sistema culturale e sociale dell'epoca, il cui esempio, però, viene giustificato come anomalo¹⁰³ e giudicato per lo più irrilevante (le donne, per Hegel, possono accedere al

97 Cfr. *PhR 1818/19*, p. 291, § 82.

98 Cfr. J. Rebmann, *Friederike Robert (1795-1832)*, in I. Hundt (a cura di), *Vom Salon zur Barrikade. Frauen der Heine-Zeit*, Metzler, Stuttgart 2002, pp. 143-155.

99 Lady Morgan [S. Owenson], *Italy*, 3 vol., Henry Colburn, London 1821.

100 Lady Morgan [S. Owenson], *L'Italie*, tr. fr. a cura di A. Sobry, 4 vol., Pierre Dufart, Paris 1821.

101 G.W.F. Hegel, *Exzerpte und Notizen (1809-1831)*, a cura di K. Grotzsch, in Id., *Gesammelte Werke*, Bd. 22, Meiner, Hamburg 2013, pp. 64-68.

102 T.C. Morgan, *Of the Passage from the French Regime to the Restored Monarchy* e *On the Agriculture, &c. of Lombardy*, in Lady Morgan, *Italy*, cit., vol. I, pp. 493-502 e pp. 503-507; Ead., *Note on the Law of Florence, Note on Tuscan Statistics* e *Note on Literary disputes in Italy*, in Lady Morgan, *Italy*, cit., vol. II, pp. 451-455, pp. 456-463 e pp. 464-486; Ead., *Note on Roman Statistics* e *Note on Roman Law*, in Lady Morgan, *Italy*, cit., vol. III, pp. 415-420 e pp. 421-433. Nella prima edizione dell'opera era contenuto anche il seguente contributo: Lady Morgan, *On the state of medicine in Italy, with brief notices of some of the universities and hospitals*, in Ead., *Italy*, vol. I, A. and W. Galignani, Paris 1821, pp. 307-355. Nella versione in francese *L'Italie*, l'autrice ci informa dei contributi del marito nella *Avvertenza dell'autore*: «Les Notices sur les lois, la statistique et les disputes littéraires, ainsi que l'Appendix sur l'état de la médecine, ont été ajoutés à la requête de l'auteur par sir Ch. Morgan» (Lady Morgan, *Avertissement de l'auteur*, in Ead., *L'Italie*, cit.).

103 Cfr. *PhR 1822/23*, p. 932, §§ 165-166: «Die Frau kennt auch, aber was sie kennt sind Einzelheiten des Lebens und der Individuen. Des Mannes Dominium ist die wissenschaftliche allgemeine Erkenntniß,

massimo al regno dell'intelletto¹⁰⁴), se non addirittura nocivo¹⁰⁵ – elementi che conferirebbero l'inferiorità del genere femminile rispetto a quello maschile: «la donna è un che di libero per sé [*ein freyes für sich*], ma la distinzione tra lei e l'uomo ci è data dall'esperienza [*die Erfahrung*]»¹⁰⁶. Considerando il significato universale che il principio della soggettività riveste nella filosofia pratica di Hegel – principio in base a cui «la particolarità legata al bisogno [viene] accolta nella Libertà»¹⁰⁷ – e, in pari tempo, l'incoerenza, nell'ambito dello stesso sistema hegeliano, di una deduzione immediata dei ruoli sociali a partire dai caratteri biologici dei sessi e dalla condizione storica delle donne in quell'epoca, diventa ancora più difficile giustificare l'ostinazione di Hegel per la loro esclusione dall'ambito pubblico. Non c'è alcun dubbio che i casi di donne qui menzionati siano inusuali per il contesto politico e sociale di inizio ottocento; tuttavia, se tali vite costituiscono un'eccezione così manifesta, ciò è dovuto precisamente al fatto che altri fattori – rappresentazioni o discorsi politici, culturali e sociali – hanno determinato la vita delle donne e le relazioni di genere ben più della legislazione o dell'applicazione delle leggi.

und so ist auch die Kunst das Object des Mannes, denn obgleich diese dargestellt wird in der Einzelheit, ist sie ein Allgemeines, eine allgemeine Idee, die Einbildungskraft von der Vernunft, der Idee, einem Allgemeinen inspirirt. Dieß sind die Fächer für den Mann. Ausnahmen für einzelne Frauen kann es geben, aber die Ausnahme ist keine Regel».

104 Cfr. *PhR* 1824/25, p. 1287: «Frauen können wohl gebildet sein, aber für die höheren Wissenschaften, die Philosophie, für grosse Produktionen der Kunst sind sie nicht gemacht. Für Wissenschaften des Verstandes, die es häufig mit vereinzelt Stoffen zu thun haben sind sie eher bestimmt, da hier der Verstand nur die allgemeine Form giebt. Es hat Frauen gegeben die in der juris prudens promovirt haben, andere die in der Medizin, Anatomie, Chemie, Botanik viel geleistet haben, aber es ist hier nur ein verständiger Inhalt der nicht an und für sich allgemein ist. Sie haben so oft eine Sammlung von Kenntnissen, jedoch beschränkten Inhalts, aber die reine Wissenschaft der Allgemeinheit, des Denkens, die Philosophie, die höhere ideale Kunst ist nicht ihre Domaine».

105 Cfr. *PhR* 1819/20, pp. 442-443: «Verständige Wißenschaften sind mehr Sache des Mannes – Saure Arbeiten. Studium sowohl in Hinsicht der Erkenntniß als im Praktischen. Kenntniße bloß zu haben bloß sie zu wißen ohne sie zu üben Vollständigkeit um der Vollständigkeit willen, ist alles Sache des Mannes. Die Frauen begnügen sich nicht mit solchen – so die Franzosen die mehr was weibliches an sich haben. Es sind also die Verstandeswißenschaften: Jurisprudenz sind sache des Mannes. Die Frauen sind auch fähig dies zu thun aber man muß gott danken daß sie sich nicht darauf einlaßen. – Das Geniale in der Kunst und Wißenschaft ist Eigenthum des Mannes der Staat ist das Eigenthümliche des Mannes – der Staat ist ein Ganzes, es ist das Element des Mannes. Alles Große was in der Welt hervorgegangen ist: was Epoche machte in allem diesem sind die Individuen welche an der Spitze standen Männer nothwendig gewesen».

106 *Wannenmann*, p. 121, § 77.

107 *PhR*, p. 575, § 356.